# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2097

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VALENSISE, SOSPIRI, TRINGALI, ABBATANGELO**

*Presentata il 27 settembre 1984*

Norme concernenti i debiti contributivi degli enti di patronato nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge trae origine dal profondo stato di crisi che da anni travaglia la generalità degli enti di patronato e che ha prodotto non pochi disagi ai lavoratori dipendenti, insieme a cospicui debiti contributivi pregressi degli enti nei confronti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Con l'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il legislatore ha ritenuto di potere alleviare la pesante situazione debitoria in questione differendo al 31 ottobre 1984 il termine a disposizione dei patronati per regolarizzare l'intera partita debitoria con l'istituto previdenziale.

Entro tale data, pertanto, gli enti di patronato sono tenuti a sanare la propria posizione debitoria o in unica soluzione, o in nove rate con l'aggravio di interessi non indifferenti.

È del tutto evidente che tale situazione rischia di aggravare di nuovo la crisi degli enti di patronato rendendo vani gli effetti della maggiore attenzione alle loro esigenze posta in essere recentemente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso una sensibile accelerazione della corresponsione agli enti dei contributi pregressi maturati.

Per evitare agli enti di patronato una nuova crisi, in conseguenza degli oneri per interessi che dovrebbero pagare per fronteggiare, attraverso prestiti, il paga-

mento delle partite debitorie con l'INPS, e, nel contempo, per assicurare all'INPS la certezza della riscossione dei suoi crediti, si propone che gli enti di patronato possano sanare le proprie posizioni debitorie verso l'Istituto previdenziale mediante corresponsione del 10 per cento dei contributi ministeriali loro spettanti, offrendo all'INPS la facoltà di esercitare, in caso di inadempienza, azione diretta sui contributi dovuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'ente di patronato inadempiente.

Si confida nella sollecita approvazione della presente proposta assolutamente priva di oneri per lo Stato, ma apportatrice di notevole sollievo di oneri per gli enti di patronato, affrancati dalla necessità di ricorrere al credito per fronteggiare le spese per i contributi previdenziali, peraltro doverose nei confronti dei lavoratori dipendenti.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

In deroga a quanto previsto dal comma 7-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che sono debitori alla data del 31 ottobre 1984 verso l'INPS per omesso versamento dei contributi e che sono in regola con i versamenti contributivi correnti, sono tenuti a versare all'INPS, a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione, il 10 per cento dei contributi ministeriali loro spettanti. Essi non sono tenuti al pagamento degli interessi sui suddetti debiti contributivi.

I versamenti a favore dell'INPS di cui al primo comma devono essere effettuati entro trenta giorni dall'effettivo incasso dei contributi ministeriali e ripetuti negli stessi termini sino alla completa estinzione del debito.

Il mancato versamento del 10 per cento dei contributi ministeriali nel termine indicato nel comma precedente, o il mancato pagamento dei contributi correnti reiterato per due volte nell'anno solare, fanno decadere l'istituto di patronato dal beneficio di cui al primo comma. In tale caso l'INPS può esercitare azione diretta sui contributi dovuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale all'ente di patronato.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*